

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Contratto di affidamento per la fornitura di strumentazioni informatiche per l'allestimento di aule di formazione presso l'ATS di Brescia, finanziato con risorse del PNRR Missione 6 – componente 2 subinvestimento 2.2.B. CUP: G83C23000470002 - CIG: B50A7B260C.

Parte Appaltante:

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in seguito denominata ATS di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n. 0048108/20 del 15.06.2020 dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972;

Parte Appaltatrice:

C2 SRL A SOCIO UNICO con sede in Cremona (CR) – cap. 26100, Via Ferraroni n. 9 – Codice Fiscale e Partita Iva: 01121130197, rappresentata da Stefano Ghidini nato a [REDACTED] il [REDACTED] - CF: [REDACTED] residente in [REDACTED] nella sua qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO

- a) che con ID 194330192 del 18.12.2024 è stata attivata sulla piattaforma telematica Sintel la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di strumentazioni informatiche per l'allestimento di aule di formazione presso l'ATS di Brescia – codice CUP: G83C23000470002 - CIG: B50A7B260C;
- c) che con Determinazione n. 434 del 31.12.2024 è stato disposto l'affidamento della fornitura di strumentazioni informatiche per l'allestimento di aule di formazione presso l'ATS di Brescia, per un importo complessivo di euro 18.231,40 (Iva esclusa), pari ad euro 22.242,31 (Iva compresa) a favore della società C2 SRL A SOCIO UNICO (P.IVA n. 01121130197);
- d) che la fornitura di cui al presente contratto è finanziato con risorse del PNRR Missione 6 - componente 2 subinvestimento 2.2.B - CUP: G83C23000470002;
- e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 36 del 2023;

Tutto ciò premesso, fra le Parti sopra individuate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento della fornitura di strumentazioni informatiche per l'allestimento di aule di formazione presso l'ATS di Brescia. L'appaltatore si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Documento Unico di Procedura e alla documentazione di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 36 del 2023 (nel seguito «Codice dei contratti»), nei limiti della sua

applicabilità e alle norme specifiche dettate in materia di opere/lavori/servizi/forniture finanziati con risorse del PNRR, Missione 6 - componente 2 subinvestimento 2.2.B.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Documento Unico di Procedura approvato con Determinazione n. 434 del 31.12.2024.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: B50A7B260C.;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G83C23000470002.

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, ammonta a euro 18.231,40 (Iva esclusa).

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Documento Unico di Procedura, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione della fornitura

L'appaltatore deve garantire la fornitura di strumentazioni informatiche per l'allestimento di aule di formazione presso l'ATS di Brescia entro un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi), decorrenti dall'invio dell'ordinativo di fornitura.

Articolo 5. Penali

A) Applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali

Nel caso in cui le inadempienze non siano tali da compromettere in modo assoluto la corretta realizzazione del servizio/fornitura, la Stazione Appaltante può procedere all'applicazione delle penali.

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Documento Unico di Procedura – tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni per la partecipazione ad appalti finanziati con fondi PNRR - saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, ecc.).

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, l'ATS applicherà una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale.

Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell'ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Ente si riverrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva – qualora per colpa del fornitore derivante dal mancato rispetto dei termini contrattuali, nonché dalla mancata sottoscrizione del contratto entro i termini perentori definiti dalla Stazione Appaltante in relazione al cronoprogramma stabilito per i finanziamenti PNC – dovesse perdere il finanziamento in premessa, la quantificazione del danno subito con addebito all'operatore economico.

B) Applicazione delle penali ex art. 47, comma 6, del Decreto Legge n. 77/2021

In caso di mancato adempimento delle previsioni dell'art. 47 di cui:

- al comma 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);
 - al comma 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte;
 - al comma 4 (mancato rispetto alla quota del 30% di assunzioni di giovani e donne);
- la SA provvederà all'applicazione delle penali secondo le modalità definite dall'art. 47, comma 6 del Decreto Legge n. 77/2021.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è ATSBS.

Articolo 7. Risoluzione del contratto

ATS Brescia potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con Raccomandata o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- cessione in subappalto non autorizzata;
- deposito avverso l'aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Codice Comportamentale della Stazione Appaltante, del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia;
- mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione della fornitura);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalle ATS);
- inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di 4 penali nel corso del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la fornitura ad altra ditta. In tal

caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Documento Unico di Procedura. Resterà a carico dell'aggiudicatario inadempiente ogni onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Articolo 8. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori/servizi/forniture.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva DURC del 03.02.2025 (scad. 23.05.2025) che risulta regolare.

Articolo 10. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 3 lett. d), l'operatore economico deve allegare all'offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, pena l'inammissibilità del ricorso al subaffidamento.

Articolo 11. Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 450746588 in data 09.01.2025 rilasciata da Intesa Generali Italia S.p.A. Agenzia Cremona Porta Venezia Cod. TA1 00, per l'importo di euro 911,57.

Articolo 12. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021 in quanto applicabili.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..

Articolo 13. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, presa visione del Codice di comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 712 del 30 novembre 2023 e disponibile nella home page del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>) - si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR n. XII/3599 del 16.12.2024. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.
3. La società appaltatrice si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ATS di Brescia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l'ATS applicherà le seguenti misure:
 - risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risarcimento del danno;
 - escussione della cauzione definitiva;
 - divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati;
 - ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
4. Trattandosi di lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 47 e ss. del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021):

- a) l'appaltatore si obbliga ad assicurare **una quota pari almeno al 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021);
- b) qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale) è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021).
- c) qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto** (stipula), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021). Si evidenzia che tale obbligo viene esteso anche all'Appaltatore con più di cinquanta dipendenti secondo quanto disposto nelle richiamate linee guida.
5. L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi prescritti dall'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021 e pertanto autorizza la Stazione Appaltante alle prescritte pubblicazioni.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, e alla tabella di cui all'allegato 1.4 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 36/2023) il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto trattasi di affidamento inferiore ad Euro 40.000,00.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai componenti indicati, in differita tra loro.

Per l'ATS di Brescia Elena Soardi,

Per la società appaltatrice, Stefano Ghidini

Consta il presente atto di n. 6 facciate.

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 65E613391B6B2E21A3C3EF1EE09E0A413DE21E7F1A92139F74B91432695FD458

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: GHIDINI STEFANO

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-E2TQ7-637244

PASSWORD ss5i5

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

